

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
RCT/O A FAVORE DEL COMUNE DI LORETO**

Bando di gara

- 1) **Contraente** : Comune di Loreto – C.so Boccalini n.32 – 60025 Loreto (An) – Ufficio Tecnico: Tel. 071.7505648 – fax 071.7505648 – e.mail carletti.loreto@regione.marche.it
- 2) **Categoria del servizio, descrizione e importo**: CPV 66516400-4 "Servizi assicurativi" per il seguente Lotto:

| Lotto | Importo annuale lordo | Importo biennale lordo | CIG |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|
| Polizza RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (durata biennale dalle ore 24 del 31.07.2010 alle ore 24 del 31.07.2012) | 96.000,00 | 192.000,00 | 0509227369 |
| Importi complessivi | 96.000,00 | 192.000,00 | |

- 3) **Durata del contratto**:
Dalle ore 24.00 del 31.07.2010 alle ore 24.00 del 31.07.2012
- 4) **Soggetti ammessi a partecipare alla gara**: Compagnie di assicurazione non commissariate aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per il quale si presenta l’offerta, in base ai D.lgs. n° 174/1995 e n° 175/1995. Sono ammessi a partecipare anche i concorrenti appartenenti a Stati membri dell’U.E. purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti pubblici.

- I consorzi stabili (art. 34, comma 1, lett. c D.lgs. n° 163/2006) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di

inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) D.lgs. n° 163/2006 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'impresa medesima che il r.t.i. o consorzio o coassicurazione al quale l'impresa partecipa; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

- i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e coassicurazioni sono tenuti a specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 art. 37 D.lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari o di concorrenti o delle coassicurazioni rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione ai predetti divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o in consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

I concorrenti non dovranno trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

(oppure)

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o relazione di fatto rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa contenuta nel plico generale e recante la dicitura **PRECISAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2359 CC**. La stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle Buste contenenti l'offerta economica.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Qualora, al termine del procedimento, non fosse possibile aggiudicare la gara, l'Amministrazione Comunale **si riserva il diritto di ricorrere all'affidamento dei servizi mediante procedura negoziata**, ai sensi e con le modalità indicate dalla normativa comunitaria in vigore.

- 5) **R.T.I., Consorzi e Coassicurazioni:** Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese raggruppate o raggruppande (R.T.I.) ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n° 163/2006, i Consorzi e le Coassicurazioni di cui all'art. 1911 c.c. Pena l'esclusione, nel caso di

coassicurazioni e R.T.I., fermo restando la copertura del 100% del rischio, rispettivamente la Compagnia Delegataria per le coassicurazioni e la Mandataria per gli R.T.I dovranno assumere una quota maggioritaria del rischio almeno pari al 50%, mentre le singole compagnie coassicuratrici e le singole mandanti dovranno avere una quota pari almeno al 25% del rischio.

- 6) **Requisiti per la partecipazione alla gara:** I requisiti minimi di ammissione alla gara e la relativa documentazione probatoria sono, pena l'esclusione, i seguenti:

A) Requisiti di idoneità morale e capacità giuridica – prove richieste:

- a. Dichiarazione circa l'iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E., per le attività di assicurazione private. L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
 - o il numero di iscrizione/codice fiscale al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro;
 - o l'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di matricola INPS;
 - o l'indirizzo dell'Ufficio competente INAIL e il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;
 - o l'indirizzo dell'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 68/1999;
 - o i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori) e dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b. dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38, 1° comma, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (*Relativamente all'attestazione di cui al comma alla lettera c), si precisa che i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti indicati, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell'eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine di consentirne la verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza così compromettere la celerità del procedimento*);
- c. possesso dell'autorizzazione all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativo al lotto (RCT/O) oggetto di gara, in base al D.lgs. n° 174/1995 e n° 175/1995;
- d. dichiarazione circa il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
- e. dichiarazione di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi e delle norme di legge in vigore;
- f. dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36,

- comma 5 D.lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.
- g. Dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione;
 - h. *in caso di consorzi* di cui al D.lgs. n° 163/2006, art. 34, comma 1, lett. b) e c) dichiarazione attestante per quali ditte il consorzio concorre;
 - i. *in caso di r.t.i. (anche se non ancora costituiti), consorzi ordinari e coassicurazioni*: dichiarazione specificante la quota di rischio o la composizione del riparto di coassicurazione a carico delle singole compagnie;
 - j. dichiarazione circa l'insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione alle gara pubbliche, di cui all'art.14, comma 1, D.lgs. n° 81 del 9.04.2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

B) Le imprese partecipanti oltre a quanto specificato al precedente punto A) dovranno inoltre dichiarare:

- 1) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel capitolato e nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- 2) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio e di essere edotta di ogni circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;
- 3) di impegnarsi a fornire, con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale di polizza un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- 4) indicazione della sede di riferimento.

C) Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica e prove richieste:

- 1) possesso di un fatturato globale di impresa, nel triennio 2007/2009 che, nella media annua sia pari ad almeno € 20.000.000 (ventimilioni). Su richiesta dell'Amministrazione appaltante, in fase di verifica dei requisiti dichiarati, il possesso del presente requisito dovrà essere provato mediante produzione dei bilanci di esercizio relativi al triennio richiesto in originale o copia conforme;
- 2) possesso di una raccolta premi per servizi identici a quelli del lotto per il quale la ditta partecipa, resi alla pubblica amministrazione e/o aziende private nel triennio 2007/2009 pari ad una media annua di almeno € 1.000.000,00. Su richiesta dell'Amministrazione appaltante, in fase di verifica dei requisiti dichiarati, il possesso del requisito dovrà essere provato mediante produzione di certificati (in originale o copia autenticata) rilasciati e vistati dalle

amministrazioni o enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

- 3) avere prestato nel triennio 2007/2009 almeno un servizio identico a quello del lotto per il quale ditta partecipa in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, con un importo almeno pari all'importo annuale posto a base di gara. Su richiesta dell'Amministrazione appaltante, in fase di verifica dei requisiti dichiarati, il possesso del requisito dovrà essere dimostrato mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della specifica polizza di assicurazione, ovvero mediante dichiarazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione e/o Azienda privata assicurata relativa all'esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione dell'importo annuale del premio e del periodo annuo di copertura.

Qualora il concorrente sia un R.T.I., Consorzio o Coassicurazione:

- **i requisiti generali** (di idoneità morale e capacità giuridica) dovranno essere posseduti e dichiarati, pena l'esclusione, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o Coassicurazione e da tutte le imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio in caso di consorzio di qualsiasi tipologia;
- **I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico organizzativa:**
 - a. **In caso di R.T.I. o Consorzio agli artt. 2602 e 2615-ter Codice Civile (consorzi ordinari):**
 - Il requisito di cui al punto 1) (fatturato globale) e 2) (raccolta premi) deve essere posseduto dall'insieme del raggruppamento o del consorzio;
 - Il requisito di cui al punto 2) (almeno un servizio identico): deve essere posseduto dalla sola mandataria;
 - b. **In caso di coassicurazione:**
 - Il requisito di cui al punto 1 (fatturato globale) e 2 (raccolta premi): deve essere posseduto da ogni singola impresa;
 - Il requisito di cui al punto 2 (almeno un servizio identico): deve essere posseduto dalla sola delegataria
 - c. **Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 35 del medesimo codice.**

7) Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Loreto, C.so Bocalini n.32 – 60025 Loreto (AN) entro il termine perentorio delle ore **14,00 del giorno 26 LUGLIO 2010**, pena l'irricevibilità dell'offerta.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, recante altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, indirizzo sede legale); in caso di R.T.I. non costituiti o Coassicurazioni dovrà essere riportata l'indicazione di tutte le ditte partecipanti;
- gli estremi del destinatario: Comune di Loreto, C.so Bocalini n.32 – 60025 Loreto;
- la dicitura **“Procedura aperta per polizza assicurativa RCT/O”**

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati e agenzie di recapito debitamente autorizzati, o consegnato a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Loreto sito in C.so Boccalini n.32 nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì (9,30-13,00) e il martedì e giovedì (ore 15,30-18,00). L'invio del plico contenente la richiesta di invito è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Loreto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.



Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara e la denominazione dell'impresa concorrente.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, le sottoindicate buste, recanti a scavalco sui lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, recanti altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente e indirizzo sede legale); in caso di R.T.I. e Coassicurazione dovrà essere riportata l'indicazione di tutte le ditte partecipanti;

Le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) e dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto come di seguito specificato:

| Busta | Dicitura | Contenuto |
|---|--|---|
|  n° 1 | Procedura aperta per polizza assicurativa RCT/O DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | <i>Documentazione amministrativa di cui al punto 7.1 del presente bando</i> |
|  n° 2 | Procedura aperta per polizza assicurativa RCT/O OFFERTA ECONOMICA | <i>Offerta economica di cui al punto 7.2 del presente bando</i> |

Le espressioni "busta/e sigillata/e" e "plico sigillato" di cui sopra comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi, pena l'esclusione dalla gara, mediante l'applicazione sui lembi di chiusura di una qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico, ovvero di una striscia incollata sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso a confermare l'autenticità della chiusura originaria.

Non si procederà all'apertura dei plichi mancanti o carenti dei sigilli, sigle e/o firme rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato. Non verrà altresì ammessa alla gara l'offerta nel cui plico la documentazione richiesta (o parte di essa) non sia stata inserita nelle buste richieste dal capitolato di gara.

Pena l'esclusione, è ammessa la presentazione di una sola offerta.

7.1 - Documentazione amministrativa:

All'interno della busta n° 1 "Documentazione amministrativa, dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- A) Copia del capitolato**, senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in modo leggibile per accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
- B) Deposito cauzionale:** le imprese dovranno allegare la documentazione comprovante l'effettuato versamento di una cauzione provvisoria, a favore del Comune di Loreto, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara, fatto salvo il beneficio previsto dall'art. 75, comma 7, D.lgs. n° 163/2006; in tale caso, l'importo della cauzione è ridotto del 50%, purché venga dimostrato il possesso della certificazione di qualità mediante produzione di copia fotostatica semplice della stessa; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti la cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 75 solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso della prescritta certificazione di qualità. In caso di coassicurazione la cauzione potrà essere ridotta qualora la certificazione di qualità sia posseduta dalla sola delegataria. La cauzione provvisoria potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli dello Stato, anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ovvero da polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956 n° 653 e s.m.i.

In caso di r.t.i. non ancora costituiti, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo che dalla imprese mandanti. In caso di R.T.I. costituiti, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo. In caso di coassicurazione, la polizza deve essere intestata e sottoscritta dalla Compagnia assicuratrice delegataria e contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.

Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.lgs. n° 163/2006 per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8, e art. 113 D.lgs. n° 163/2006.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, successivamente alla prestazione della cauzione definitiva. I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolati entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto previa costituzione del deposito definitivo o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si intenderà devoluto alla amministrazione appaltante.

- C) Ricevuta del versamento** di € 20,00= (euro venti/00), da presentare a pena di inammissibilità dell'offerta, quale contributo a favore dell'Autorità sui Contratti Pubblici, da comprovare mediante **copia stampata dell'email di conferma**, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avcp.it> o mediante **originale o copia autentica della ricevuta di versamento** in caso di versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR. PUBBL. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il **codice fiscale** del partecipante ed il **CIG (0509227369)** che identifica la procedura. Tutte le istruzioni operative sono rinvenibili sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Nel caso di raggruppamento, consorzio ordinario o coassicurazione dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria o delegataria.
- D) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**, in competente bollo, redatta preferibilmente secondo lo schema unico predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice (Allegato "A"), sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa. Detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. A pena di esclusione dalla gara, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di documento valido di identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge (in caso di R.T.I. o Consorzi o coassicurazione si veda al successivo punto 7.3). Tale dichiarazione dovrà riportare tutti gli estremi identificativi della ditta (nominativo, ragione sociale, indirizzo sede legale, recapiti telefonici) e attestare, pena l'esclusione, quanto richiesto al punto 6) lett. A), B) e C) del presente bando.
- E) in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio**: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

F) in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda attestanti:

- le percentuali di copertura del rischio che saranno assunte dalle singole imprese;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di aggiudicazione, a quale impresa raggruppanda, designata quale capogruppo, verrà conferito mandato speciale con rappresentanza;

G) in caso di coassicurazione: la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:

- l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione, gli obblighi assunti e l'offerta formulata del coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

H) Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata qualora l'offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico contenente l'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa richiesto a pena di esclusione, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà pertanto alla successiva apertura della busta relativa all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- 1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- 2) è causa di esclusione del concorrente dalla gara e di escussione della cauzione provvisoria;
- 3) è oggetto di segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Poiché trattasi di gara aggiudicata al massimo ribasso e considerata l'urgenza di garantire parte delle coperture assicurative entro la data del 30.06.2010, non si darà luogo alla verifica di cui all'art. 48, comma 1, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

Il Comune di Loreto si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio in ordine alle veridicità delle dichiarazioni presentate.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 D.P.R. 445/2000.

Si precisa che le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente

comprovate, da parte della ditta provvisoriamente aggiudicataria, mediante esibizione nei modi di legge di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati e come indicato nel presente capitolato.

7.2 – Offerte economiche

L'offerta, in competente bollo, dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato "B". L'offerta, intesa come premio annuo lordo (comprensivo di imposte ed accessori), dovrà essere espressa in cifre ed in lettere indicando sia l'importo che la corrispondente percentuale di ribasso ed essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di presentazione di offerta in R.T.I. non costituiti o coassicurazioni, la dichiarazione di offerta dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti alla coassicurazione o raggruppamento. In caso di consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido l'importo espresso in lettere.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni non espressamente confermate e sottoscritte.

7.3 – Ulteriori specifiche per la partecipazione di R.T.I., Consorzi e Coassicurazioni:

Fatto salvo quanto specificatamente previsto ai precedenti punti, i concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero i Consorzi e le Coassicurazioni dovranno osservare le seguenti condizioni:

- Con riferimento alla Documentazione amministrativa:

la documentazione di cui alla lettera A) (Capitolato polizza), punto 7.1 del presente bando, dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione:

- o dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta e da tutte le imprese in coassicurazione;
- o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- o dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio;

la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera D), punto 7.1 del presente bando (Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva), dovrà essere presentata, pena l'esclusione, da tutte le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate e coassicuratrici;

8) **Varianti:** pena l'esclusione, non sono ammesse varianti ai parametri ed alle condizioni indicate nel Capitolato di polizza RCT/O.

9) **Avvalimento:** Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti possono avvalersi dei requisiti di ordine speciale prescritti nel presente capitolato, secondo le modalità previste dagli artt. 41 e 42 D.lgs. n° 163/2006. In tal caso il soggetto

concorrente deve allegare alla documentazione di gara, all'interno della busta n° 1 "Documentazione amministrativa" la documentazione prescritta dall'art. 49, comma 2, d.lgs. n° 163/2006, lett. a), b), c), d), e), f), g).

10) **Criterio di aggiudicazione - Esclusioni:** la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venisse ritenuta idonea;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, idonea ed adeguata;
- c) sospendere o non aggiudicare la gara qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

11) **Modalità di espletamento della gara**

La seduta di gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione il giorno 27.07.2010, con inizio alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Garibaldi n° 1 – Piano 2°, che in seduta pubblica procederà come segue:

- Verifica dell'integrità e regolarità dei plichi pervenuti nei termini;
- Verifica della presenza delle buste n° 1 e n° 2 all'interno dei plichi stessi e della loro regolarità secondo quanto prescritto nel presente bando;
- Apertura del plico n° 1 e verifica della documentazione in esso contenuta ai fini dell'ammissibilità delle offerte alla fase successiva della gara;
- La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese, nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti ed entro un termine perentorio, pena l'esclusione dalla gara, a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la nuova data della seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di preavviso nonché pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Loreto;
- Apertura della buste contenenti l'offerta economica per le ditte ammesse a tale fase, lettura dei prezzi offerti e predisposizione graduatoria.
- Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 86 D.lgs. n° 163/2006. In caso contrario si procederà a norma dell'art. 86, comma 1, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime due cifre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore, si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo decimale.
- Qualora la procedura di rilevazione evidenzia la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la stazione appaltante provvederà alla verifica delle stesse, anche eventualmente avvalendosi di esperti in materia, procedendo ai sensi dell'art. 87, comma 1, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e successivo art. 88.
- La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.
- La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa risulti anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

- Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, verrà predisposta la graduatoria finale che determinerà l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.lgs. 163/2006.
- In caso di offerte di pari ribasso, si procederà in applicazione dell'art. 77 R.D. 827/1924.
- L'Amministrazione procederà, quindi, secondo quanto stabilito dagli artt. 11 e 48 – 2° comma, D.lgs. n° 163/2006.
- In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
- Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati presente bando, il concorrente classificato utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.
- La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

La Commissione potrà rinviare ad una o più sedute successive il compimento delle operazioni di gara.

12) **Adempimenti per la stipula del contratto:**

Trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte senza che l'Amministrazione appaltante abbia dato corso all'aggiudicazione, le ditte offerenti hanno facoltà di svincolarsi, dandone comunicazione all'Amministrazione entro i 7 (sette) giorni successivi mediante raccomandata a.r.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto con il Comune di Loreto per l'importo offerto in sede di gara.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Comunale di Loreto, per il quale dovranno essere versati dall'impresa aggiudicataria diritti di segreteria negli importi che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in base all'importo contrattuale.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, previa acquisizione della documentazione inerente la normativa antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252 e dell'ulteriore certificazione che verrà richiesta dall'Ente appaltante.

Considerata la necessità di assicurare la copertura assicurativa alla scadenza della precedente polizza (31.07.2010), è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria ottemperare alle proprie obbligazioni entro tale data, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, nei termini indicati dalla stazione appaltante, la seguente documentazione:

- 1) idoneo documento comprovante la prestazione di **una cauzione definitiva**, a

garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 113 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria indicata al punto 7.1 lett. B del presente bando;

2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 Legge n° 445/2000 attestante, come previsto dalla D.P.C.M. n° 187/91 "la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto"; qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati sopra indicati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione del servizio;

3) nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i.;

4) ogni altro documento che si renderà necessario per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dei singoli contratti sono a carico della ditta aggiudicataria salvo quelle che, per legge, gravano sull'Amministrazione comunale.

13) **Finanziamento:** fondi propri di bilancio.

14) **Subappalto:** non ammesso

15) **L'Ente si avvale dell'assistenza del broker Aon SpA.**, - Via Andrea Ponti n. 8/10, 20143 Milano – Filiale di Ancona Via Girombelli, 6 – 60131 Ancona Tel. 071/9941931 - Fax 071/9941937 (rif. Andrea Mucci – andrea_mucci@aon.it). L'opera del broker sarà remunerata nella misura di una commissione pari al 8,50% da calcolarsi sul premio imponibile.

16) **Riservatezza:** La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra citati.

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. in tema di protezione di dati personali.

17) **Controversie:** Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Ancona.

18) **Informazioni:** Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Loreto: www.comuneloreto.it. La stessa potrà essere richiesta esclusivamente per

iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune di Loreto al n° di fax 071.7505648. Se richiesta in tempo utile sarà trasmessa nei termini indicati dall'art. 71 D.lgs. n° 163/2006, entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta.

Per informazioni sui Capitolati Speciali di Appalto ed altre informazioni di natura tecnica le ditte partecipanti potranno rivolgersi direttamente al Broker come indicato al precedente punto 15). Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, ecc... dovranno essere rivolte, esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax (071.7505648), ed indirizzate al Dirigente del 2° Settore Servizi Tecnici del Comune di Loreto. Al fine di evitare disguidi di natura tecnica, non è ammessa la presentazione della richiesta tramite posta elettronica. Il Comune di Loreto provvederà a rispondere, tramite fax esclusivamente all'impresa richiedente, a tutti i quesiti pervenuti (se formulati in tempo utile) entro il termine di 6 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte e a rendere disponibili, in forma anonima, a tutti i concorrenti, i quesiti stessi e le risposte date sul sito internet del Comune di Loreto, in apposito file aggiornato non oltre il secondo giorno antecedente il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta.

19) **Informativa D.lgs. n° 193/2003:** Si fa presente che:

i. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente servizio e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;

ii. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;

iii. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;

iv. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003.

v. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Loreto;

vi. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Arch. Tommaso Moreschi – Dirigente del Settore 2° - Servizi Tecnici - del Comune di Loreto.

20) **Allegati:** Vengono allegati alla presente lettera invito:

- **Allegato A** – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- **Allegato B** – Schema di offerta
- Capitolato di polizza

Loreto, 09/07/2010

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
Dott. Arch. Tommaso Moreschi

Spett.
Comune di Loreto
C.so Boccalini n° 32
60025 – LORETO (AN)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della polizza assicurativa RCT/O in favore del Comune di Loreto.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____), in Via
_____ n° _____, in qualità di
_____ e legale rappresentante/procuratore
della impresa _____ con
sede in _____, Via _____ n°
_____, codice fiscale _____ partita I.V.A. _____,
codice attività ditta _____ telefono _____ fax
_____ e.mail: _____ di seguito nominata "Impresa"

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,

concorrente quale (*barrare per la scelta*):

- impresa singola
- consorzio (*barrare per la tipologia*)
 - Consorzio di cui alla lett. b) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane);
 - Consorzio di cui alla lett. c) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi stabili);
 - Consorzio di cui alla lett. e) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi ordinari);

II LEGALE RAPPRESENTANTE
(_____)

- ditta consorziata esecutrice del servizio _____
- in associazione temporanea tra le imprese:
- impresa capogruppo _____
 - imprese mandatarie _____
- _____
- _____;
- In coassicurazione con il sottoindicato comparto di riparto:
- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Società _____ | Delegataria |
| 2. Società _____ | Coassicuratrice |
| 3. Società _____ | Coassicuratrice |

Chiede di partecipare alla gara in oggetto

- Lotto unico Polizza RCT/O

e, allo scopo:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- 1) che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese (n° _____) presso la C.C.I.A.A. di _____ al n° Repertorio Economico Amministrativo _____ o al seguente analogo registro di altro stato aderente UE _____ o all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi _____ o al seguente Albo _____ per le seguenti attività _____

- o data di iscrizione: _____;
- o forma giuridica: _____;
- o durata della ditta/data termine: _____;
- o n° dei dipendenti della ditta: _____;
- INAIL: codice ditta/PAT e indirizzo sede competente: _____;

II LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

- INPS: matricola azienda/p.c.i. e indirizzo sede competente:
_____;
_____;
- Indirizzo dell'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto Legge n° 68/1999:
_____;

○ **generalità del/i legale/i rappresentante/i dell'impresa:**

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ con scadenza il _____;

○ **altre persone aventi la legale rappresentanza e/o direttori tecnici dell'impresa:**

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ con scadenza il _____;

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ con scadenza il _____;

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ con scadenza il _____;

○ **persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell'impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:**

Sig. _____ nato a _____

il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ cessata il _____;

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ cessata il _____;

Sig. _____ nato a _____
il _____, residente a _____
Via _____ n° _____ Prov. _____ carica
sociale _____ cessata il _____;

2) che la ditta non si trova nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) per tutti i soggetti di cui all'art. 38 D.lgs. n° 163/2006, comma 1, lett. b): inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n° 575/1965;

c) per tutti i soggetti di cui all'art. 38 D.lgs. n° 163/2006, comma 1, lettera c), anche per quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*si precisa che i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra indicati, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell'eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine di consentirne la verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza così compromettere la celerità del procedimento*):

- inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, inesistenza di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danni dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

- inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

- Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

(BARRARE L'OPZIONE PRESCELTA)

- di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o relazione di fatto rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; *tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa contenuta nel plico generale e recante la dicitura **'PRECISAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2359 CC'**. La stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle Buste contenenti l'offerta economica;*

- d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n° 55/1990;
- e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Loreto né di avere commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale accertato, con qualsiasi mezzo di prova dal Comune di Loreto;
- g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- h) di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato in cui il concorrente è stabilito;
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n° 68/1999;
- k) di non avere subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n° 231/2001 o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. 4.07.2006 n° 223, convertito con modificazioni nella L. 4.08.2006 n° 248;

l) per i soggetti di cui alla precedente lett. b) inesistenza della condizione che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previsti, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla richiesta dell'invito a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara quanto segue:

A) di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

ovvero (depennare la parte che NON interessa):

di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. come di seguito specificato:

- controllante di *(indicare l'esatta ragione sociale):*

- controllata da *(indicare l'esatta ragione sociale):*

B) che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese;

ovvero (depennare la parte che NON interessa)

che l'elenco delle altre imprese in cui i legali rappresentanti di questa impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza è il seguente *(indicare l'esatta ragione sociale):*

C) (qualora sussista la condizione di controllo con altre ditte partecipanti alla presente gara) di avere formulato autonomamente l'offerta ed allo scopo allega alla presente, in busta chiusa, la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti;

- 3) di essere in possesso all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare, in base al D.lgs. n° 174/1995 e n° 175/1995;
- 4) il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 2 aprile 2008 n° 81;
- 5) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi e delle norme di legge in vigore;
- 6) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5, D.lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;
- 7) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37, comma 7, D.lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione;
- 8) (in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. n° 163/2006) che il consorzio concorre per le seguenti ditte

_____;
- 9) (in caso di r.t.i. e consorzi) che la quota di rischio a carico delle singole compagnie, fermo restando la copertura del 100%, è la seguente:
 1. Società _____ quota _____% Mandataria
 2. Società _____ quota _____% Mandante
 3. Società _____ quota _____% Mandante
- 10) (in caso di raggruppamenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.lgs. n° 163/2006 non ancora costituiti):
 - Che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara:
 - a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 D.lgs. n° 163/2006;

- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 37, comma 8, D.lgs. n° 163/2006 a _____;

11) *(in caso di coassicurazione):*

- *(se coassicuratrice)* che la ditta si impegna a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione, gli obblighi assunti e l'offerta formulata dal coassicuratore delegatario;
- *(se coassicuratrice)* che la ditta accetta le quote di coassicurazione riservata dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata l'offerta;
- che la composizione del comparto di coassicurazione, ferma restando la copertura del 100%, è la seguente:
 1. Società _____ quota _____% Delegataria
 2. Società _____ quota _____% Coassicuratrice
 3. Società _____ quota _____% Coassicuratrice

12) l'insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. n° 81 del 9.04.2008 conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

13) che la ditta è in possesso di un fatturato globale di impresa, nel triennio 2007/2009, non inferiore una media annua di € 20.000.000,00 (ventimilioni);

14) che la ditta è in possesso di una raccolta premi per servizi identici a quelli del lotto per il quale partecipa resi alla pubblica amministrazione e/o aziende private nel triennio 2007/2009 pari ad una media annua di almeno € 1.000.000 (unmilione);

15) di avere prestato nel triennio 2007/2009 almeno un servizio identico a quello per il lotto per il quale partecipa in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private, di importo non inferiore all'importo annuale posto a base di gara;

16) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e suoi allegati e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

17) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio e di essere edotta di ogni circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;

18) di impegnarsi a fornire, con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale di polizza, un' informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

19) che la sede di riferimento per la gara in oggetto è la seguente
_____;

20) di essere informato che:

- i. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- ii. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;
- iii. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- iv. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003.
- v. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Loreto;
- vi. Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Bilò Dirigente FF. del 2° Settore Servizi Tecnici del Comune di Loreto.

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma

(con allegata copia fotostatica di documento di identità valido)

n.b: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina
Le parti che NON INTERESSANO vanno depennate

Pagina 9 di 9

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)



COMUNE DI LORETO

CAPITOLATO DI POLIZZA RCT/O RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ASSICURATO:

Esercente l'Amministrazione Comunale di Loreto relativamente alla gestione e funzionamento di tutti i pubblici servizi che istituzionalmente gli competono nell'ambito del proprio territorio oltre la proprietà e la gestione degli immobili di proprietà, condotti, in locazione, in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo.

Per servizi istituzionali si intendono anche quelle attività trasferite o delegate dalle competenti autorità comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari ed ausiliarie – mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute dal Contraente stesso più idonei al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

€5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col il limite di:

€5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€5.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

€2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di lavoro» infortunati, ma col limite di

€2.000.000,00 per ogni infortunato

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore a **€5.000.000,00**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

| | |
|----------------------------------|--|
| APPALTATORE | <p>La persona fisica o giuridica cui l'Contraente/Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.</p> <p>Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• il prestatore di un contratto di prestazione d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo. |
| ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
| COMPAGNIA | L'Impresa Assicuratrice. |
| CONTRAENTE | Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri. |
| COSE | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
| FRANCHIGIA | L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico del Contraente/Assicurato. |
| INDENNIZZO / RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. |
| POLIZZA | Il documento che prova l'assicurazione. |
| PREMIO | La somma dovuta alla Compagnia. |
| PRESTATORI DI LAVORO | <p>Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:</p> <p>quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;</p> <p>quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.</p> |
| RETRIBUZIONI | Tutto ciò che i "prestatori di lavoro" ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi. |
| SCOPERTO | La parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale che in caso di sinistro rimane a carico del Contraente/Assicurato. |
| SINISTRO RCT/RCO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento dalla prima rata del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 45 giorni da tale data; se il Contraente non paga entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **45°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici di variazione/ aumento, potranno essere pagate entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di decorrenza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

ART. 3 – DURATA DELLA ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà decorrenza **dalle ore 24.00 del 30.07.2010** e scadenza **alle ore 24.00 del 30.07.2012** – senza obbligo di disdetta.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere 30 giorni prima della scadenza del contratto un ulteriore proroga annuale dell'assicurazione.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

ART. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari alla determinazione del premio di regolazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **45** giorni dal ricevimento del documento di regolazione emesso dalla Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **45°** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa del Contraente/Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dal Contraente/Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 12 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax, o altra valida forma scritta.

ART. 14 – PLURALITÀ' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 15- FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 17 - AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE SINISTRI

La Compagnia si impegna con cadenza **semestrale**, di ogni anno a fornire al Broker la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, riportante i seguenti dati:

Nr. del sinistro

Data dell'accadimento

Data della richiesta di risarcimento

Data dell'apertura del sinistro

Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato

Importo liquidato e/o riservato

Rivalsa / Franchigia

ART. 18 - CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Comunale di Loreto dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

ART. 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti, che in caso d'interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, imputabile all'Assicurato a qualsiasi titolo, verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222;
- per il fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, obiettori di coscienza, volontari e di tutti i soggetti di cui si avvalga l'Amministrazione Provinciale.

Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e

spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti, così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia calcolata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità La garanzia R.C.O. s'intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:

Pagina 8 di 17

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

1. dalla proprietà, gestione e partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands;
2. dall'esercizio di servizi cimiteriali (cimiteri e servizi funebri);
3. dall'esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi di istruzione professionali, doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali e ludoteche, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti;
4. dall'organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali di qualsiasi genere, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque: l'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità sia di organizzatore che di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
5. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di strade, piazze, ponti, fossi e canali, acquedotti, rete idrica, fognaria ed impianti di pertinenza, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione solo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.
6. dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
7. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi (vedasi quanto previsto al successivo punto 23), teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici ;
8. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. . Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale (RCO) rientrano nel novero dei "terzi";
9. dalla proprietà, gestione e/o manutenzione di giardini e parchi pubblici, aiuole e verde pubblico in genere e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti. E' compresa la potatura e l'abbattimento di alberi. Sono compresi giochi vari non azionati a motore per bambini installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
10. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni anche a scopo elettorale, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, le targhe e gli striscioni;
11. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
12. dal servizio di esazione tributi, contributi e tasse;
13. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
14. dalla proprietà di impianti di distribuzione del gas metano, tubazioni ed attrezzature;
15. da lavori di scavo e posa in opera di impianti e/o tubature;
16. dallo svolgimento di lavori di edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali Il Contraente sia tenuto ad intervenire;
17. raccolta, trasporto rifiuti urbani in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore;
18. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

19. dal servizio di Polizia Comunale nonché sorveglianza, anche armata;
20. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
21. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
22. a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia al Contraente/Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l'attività del Contraente e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalle stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sui veicoli e di quelli conseguenti al mancato uso;
23. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dal Contraente all'attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
24. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
25. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico) e la pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere;
26. dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non, il cui uso è consentito dalla Legge, esclusi i danni da inquinamento, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare n.13;
27. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
28. dall'attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata dalle competenti Autorità. La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dal Contraente a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge. A parziale deroga di quanto indicato alla lettera l di cui all'Art. 4 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopradescritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla legge 990/1969 e successive modificazioni:
 - carico e scarico di veicoli rimossi;
 - traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari e dei danni causati ad automezzi già incidentati.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi durante le operazioni atte a riportare sulla sede stradale veicoli trovatisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- b) alle cose e/o agli animali che si trovino sui veicoli rimossi;
- c) subiti da tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto all'articolo 2 (RCO) di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale;
- d) derivanti da circolazione stradale (L. 990/1969 e successive modificazioni).

Qualora le attività e i servizi sopradetti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono al Contraente/Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore del Contraente/Assicurato in qualità di committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto del Contraente/Assicurato stesso.

ART. 3 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare n. 2;

I soggetti sopra elencati, sono considerati a tutti gli effetti terzi, qualora subiscano il danno al di fuori del servizio prestato nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 4 – ESCLUSIONI

L'assicurazione RCT non comprende:

- i danni da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati ad eccezione di quanto previsto dalle Condizioni Particolari di assicurazione;
- di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione di quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;

Sono altresì esclusi gli importi che il Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Sia L'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O., non comprendono i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- derivanti da malattie professionali ad eccezione di quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;

- provocati da:
prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;
- derivanti da amianto ;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;

Sono altresì esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 5 - VALIDITÀ TERRITORIALE - VALIDITA' TEMPORALE.

La validità dell'assicurazione è estesa all'intero territorio nazionale compresi Stati minori quali Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

ART. 6 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

ART. 7 – FRANCHIGIA FISSA

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta - per ciascun evento di **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)** -, di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste in polizza – mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero nei confronti della Contraente degli importi liquidati rientranti nella soglia della franchigia prevista. Gli importi dovuti a tale titolo, saranno recuperati dalla Società inviando al Broker, **con cadenza trimestrale, apposito riepilogo indicante il numero di sinistro, l'importo liquidato e l'importo dovuto a titolo di franchigia.** La Contraente si impegna entro un periodo massimo di 120 giorni, decorrenti dalla ricezione del documento, a liquidare gli importi dovuti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) **Responsabilità personale di : Amm.ri, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti del Contraente/Assicurato - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 – lavoratori a rapporto interinale - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (soggetti diversamente abili, etc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari**
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti del Contraente/Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
- 2) **Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**
Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
- 3) **Lavoratori interinali**
 - a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso Contraente/Assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.
 - b) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 2 lettera B delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 3. RCO lettera c delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.
- 4) **Danni da partecipazione occasionale**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato:
per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con il Contraente/Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- 5) **Cessione di lavori in subappalto**
La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sul Contraente/Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri del Contraente/Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
- 6) **Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti**

La garanzia comprende i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

7) **Detenzione e impiego di esplosivi**

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se il Contraente/Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

8) **Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente**

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

9) **Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
 - umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
 - trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, a garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreche il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

10) **Committenza veicoli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

11) **Lavori presso terzi**

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro.

12) **Danni alle cose in consegna e/o custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00, con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

13) **Danni a mezzi sotto carico o scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00=.

14) **Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00=.

15) **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00=.

16) **Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00=.

17) **Danni da interruzione o sospensione d'attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle Condizioni Particolari n.14) e n.15).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 - con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00.

18) **Danni subiti dai professionisti e consulenti**

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Contraente/Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Contraente/Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Contraente/Assicurato.

19) **Danni da furto**

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Contraente/Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00=.

20) **Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00 con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00=.

21) **Malattie professionali**

Si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 2) RCTO, lettera b) di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il

Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, IL Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

22) **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.

CALCOLO DEL PREMIO

| Preventivo retribuzioni | Tasso annuo Imponibile ‰ | Premio annuo Imponibile |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| €2.000.000,00 | | |

CALCOLO DEL PREMIO:

| | |
|--------------------|---|
| Premio Imponibile | € |
| Imposta | € |
| Premio annuo lordo | € |

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA COMPAGNIA

BOLLO
da €
14,62

Allegato B – Schema di offerta

Spett.le

Comune di Loreto
C.so Boccalini n° 32
60025 – LORETO

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della polizza RCT/O

Il/la sottoscritto/a
nato/a ail.....
residente a.....
via..... n.
in qualità di
della Società Assicuratrice.....
con sede inc.a.p.
via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

n.b: in caso di R.T.I. o coassicurazioni dovranno essere riportati i nominativi di tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti.

OFFRE

un premio annuale lordo (comprensivo di accessori ed imposte) pari ad € _____
(in lettere _____) corrispondente ad un
ribasso del ____% (in lettere _____) sull'importo del lotto
posto a base di gara.

La predetta offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

Data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(_____)

n.b: in caso di R.T.I. non costituiti o coassicurazioni la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o alla coassicurazione.